Tribunale di Grosseto

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta in relazione al procedimento indicato in epigrafe, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. hanno proposto azione di accertamento negativo al fine di sentir dichiarare che nulla devono a in forza di sollecito di pagamento del 21.09.2020 con il quale è stato loro intimato, da parte del predetto istituto bancario, il pagamento dell'importo di euro 46.558,95.

Ed in particolare, a fondamento del loro assunto hanno eccepito la mancata prova e, comunque, la prescrizione del credito *ex adverso* vantato.

La resistente, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.

La causa, previa discussione, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.10.2022.

La domanda è fondata.

Deve preliminarmente osservarsi in via generale, in tema di riparto degli oneri probatori in materia di accertamento negativo del credito, che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (r. Cass. 4.10.2012, n. 16917, Cass., 10.11.2010, n. 22862 e Cass.,

18.5.2010, n. 12108). Parte attrice sarà dunque onerata della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto in contestazione.

Nella specie ci troviamo al cospetto di un' azione di accertamento negativo del credito il cui oggetto è, appunto, costituito da un'azione tendente alla negazione dell'avversa pretesa creditoria.

L'oggetto del processo è dunque rappresentato dal solo diritto altrui, non da quello proprio, per il fatto che i ricorrenti domandano l'accertamento negativo del diritto da altri vantato nei loro confronti.

La domanda di tutela, in questo caso, non presuppone quindi l'esistenza (e quindi non tende all'accertamento) di un diritto dell'attore, ma la negazione di un proprio obbligo; si tratta, inoltre, di domanda eterodeterminata, che esige, *ex se*, quale *petitum* e causa *petendi*, l'allegazione dei fatti non già costitutivi, bensì modificativi-estintivi-impeditivi del (diritto di) credito vantato dal convenuto.

In un tale contesto e venendo al caso di specie, non può ritenersi raggiunta la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato stragiudizialmente dalla convenuta con lettera di sollecito di pagamento del 21.9.2020 in atti.

Ed infatti, detta missiva contiene un generico riferimento al credito complessivamente vantato da ., nella propria veste di cessionaria del credito, senza alcun riferimento concreto al rapporto contrattuale sottostante, né una tale specificazione è seguita alla richiesta, da parte dei ricorrenti, di ricevere copia della documentazione contrattuale (cfr. doc. n 3).

Quanto a parte convenuta, poi, ha allegato, quale fatto estintivo dell'altrui pretesa, oltre alla mancata prova dei fatti costitutivi del credito, anche la prescrizione del credito per il periodo dal 2008 al 2020, eccezione a fronte della quale la parte convenuta, non costituendosi in giudizio, anche in questo caso non ha fornito la prova di validi atti interruttivi ad eccezione dell'ultimo sollecito di pagamento, essendosi invero limitata, nella corrispondenza stragiudiziale intercorsa in vista del tentativo

obbligatorio di mediazione, a proporre soluzioni conciliative della vertenza senza prendere posizione sull'eccezione di prescrizione già in tale sede formulata dai ricorrenti.

In conclusione, la domanda va accolta.

Nulla sulle spese in considerazione della contumacia della resistente.

P.Q.M.

Accoglie la domanda di accertamento negativo e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dai ricorrenti in relazione alla pretesa di pagamento azionata da con sollecito di pagamento del 21 settembre 2020 in atti.

Nulla sulle spese per le ragioni di cui in parte motiva.

Grosseto 28.3.2023

Il Giudice

Dott. Claudia Frosini